

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA
PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG.(UE) 2021/1139**

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 1

***Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione
delle risorse biologiche acquatiche***

Obiettivo specifico 1.1

***Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale
ed ambientale***

AZIONE 3

“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”

Codice intervento: 111302-FLOTTA /25

TITOLO BANDO	“Investimenti a bordo per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”
---------------------	---

Sommario

DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
1.QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.	4
2.OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO	5
3.DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
4.TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI	5
5.AMBITO TERRITORIALE	6
6.ATTIVITA' AMMISSIBILI	6
7.OPERAZIONI ATTIVATE	6
8.APPLICABILITÀ' DEGLI AIUTI DI STATO	10
9.SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO.....	11
10.MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	11
11.CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	11
12.DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.....	12
13.DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO.....	13
14.SPESE AMMISSIBILI	18
15.SPESE NON AMMISSIBILI	20
16.LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE	20
17.INTENSITA' DELL'AIUTO.....	21
18.CRITERI DI SELEZIONE	21
19.NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE.....	26
20.INDICATORI DI RISULTATO	31
21.COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE.....	32
22.AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	32
23.RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	33
24.AMMISSIBILITÀ	33
25.VALUTAZIONE.....	34
26.GRADUATORIA	34
27.ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	35
28.CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	37
29.PROROGHE.....	37
30.VARIANTI IN CORSO D'OPERA	37
31.CAMBIO FORNITORE	39
32.MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	40
33.VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITA' DELL'INTERVENTO).....	46
34.CAUSE DI FORZA MAGGIORE	47
35.RINUNCIA-RECESSO/DECADENZA	48
36.REVOCA.....	49
37.CONTROLLI.....	49

38.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49
39.INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI.....	50
40.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	50
41.DISPOSIZIONI FINALI	50
42.ALLEGATI AL BANDO.....	50

DEFINIZIONI E ACRONIMI

- **“Piccola pesca costiera”**: attività di pesca praticate da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- **“Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca”**: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **“Pesca nelle acque interne”**: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- **“Pescatore”** - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- **“Impresa di pesca”** - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **“Armatore di un'imbarcazione da pesca”** – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- **“Proprietario”** - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **“Tipologia di Intervento”** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **“Tipologia di Operazione”** - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **“Investimento”** - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **“Soggetto attuatore dell'intervento”** - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- **“Piani di Gestione Locali “(PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.**
- **“IAS”** - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **“SNAI”**: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di

rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.

- **“Strategia macroregionale”**: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico - Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **“Strategia del bacino marittimo”**: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO.

Tabella 1: quadro di riferimento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art. 14, comma 1, lett. A
Obiettivo Strategico	2- Un’Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2-Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 01, 02, 03, 04, 07, 36, 47, 48, 54, 55
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -Dipartimento della Pesca Mediterranea
Dotazione finanziaria Avviso	€ 3.000.000,00

2. OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITA' DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 3 dell'Obiettivo Specifico 1.1 della Priorità 1.

L'OS 1.1 *“Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”* sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Farm to Fork), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana.

La finalità dell'azione *“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”* è quella di rendere le imprese di pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

A tal fine, l'azione mira a rendere più sicure le attività di pesca, sia a bordo che a terra nei luoghi di sbarco.

Il presente bando attiva le operazioni riportate nella tabella che segue

Tabella 2: Operazioni attivate

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivate
111302	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 04- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore 07-Investimenti per migliorare la tracciabilità 36-Usò delle catture indesiderate 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware) 48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software) 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente bando è fissata in € **3.000.000,00**; l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del bando per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito della fase istruttorio - valutativa ma non finanziate per esaurimento della dotazione.

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI

Si precisa che il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, **a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo**, è così determinato:

- **12 mesi** per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **18 mesi** per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Alla scadenza dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori il progetto dovrà essere funzionale e funzionante.

L'iniziativa progettuale va completata interamente, sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente realizzati gli interventi riguardanti il limite minimo dell'80% della spesa ammessa a finanziamento per singola operazione prevista dal progetto.

5. AMBITO TERRITORIALE

Le operazioni previste dal presente bando sono dirette a tutto il territorio regionale su cui insistono flotte pescherecce, e/o in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

6. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente bando riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti a bordo dei pescherecci diversi da quelli della PPC per promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto soggetto a obbligo di sbarco (di cui all'art. 15 Reg. 1380/2013 e agli artt. 49 bis e *quater*, Reg. (UE) 812/2015).

7. OPERAZIONI ATTIVATE

Le operazioni attivate con il presente bando sono quelle di seguito riportate:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione, il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico **a bordo** volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
- b) Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- c) audit e regimi di efficienza energetica;
- d) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi l'investimento di cui alla **lettera a)**, le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;

- impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
- sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteo marine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra istallate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica;
- investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
- investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
- investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione, il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) a bordo dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Potranno essere riconosciute le seguenti spese:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
 - econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

03 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l'acquisto e l'istallazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04 - Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

07- Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca. L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT Information Technology l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di *microchip* riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

36 - Uso delle catture indesiderate

L'operazione è finalizzata a sostenere investimenti per utilizzare le catture indesiderate provenienti dall'attività di pesca; a tal fine il FEAMPA sosterrà investimenti per attrezzature a bordo delle imbarcazioni, lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto con l'obiettivo di poter fornire valore economico alle catture indesiderate; a tal fine occorre valutare attentamente le iniziative per non creare un mercato redditizio di catture indesiderate. L'uso di catture indesiderate dovrà essere limitato a scopi diversi dal consumo umano diretto come ad esempio: farina di pesce, olio di pesce, cibo per animali domestici, ecc.

47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware

Nell'ambito di questa operazione si sostengono i seguenti investimenti:

- investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative etc; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta.

48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione - software

Nell'ambito di questa operazione si sostengono i seguenti investimenti:

- investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative etc; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta.

54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;

- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero la capacità di pesca del peschereccio;

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghes), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar PlottingAid). Nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghes l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni;
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rilevatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;

3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;

Sono altresì ammesse a cofinanziamento tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

8. APPLICABILITÀ' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art. 14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si

evidenza che “*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 TFUE*”.

Pertanto, l’attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato.

9. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI FINANZIAMENTO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- **Imprese di pesca**, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni codice: **1-2-3-4-7-36-47-48-54-55**;
- **Proprietari di imbarcazione da pesca**, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni codice: **1-2-3-4-36- 47-48-54-55**;
- **Armatori di imbarcazioni da pesca**, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni **1-2-3-4-36-47-48- 54-55**.

In tutti i casi, per le operazioni 3, 4, 47, 48,54 e 55 sono escluse dal sostegno le imbarcazioni di piccola pesca costiera.

Non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero del FEP 2007/2013 qualora non abbiano ancora interamente restituito l'importo dovuto, tranne che il provvedimento di revoca e/o il relativo obbligo di restituzione siano ancora sub-iudice.

10. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento è attuato con procedura a Regia.

11. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità degli interventi.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA':

- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI ATTIVATE:

- Le operazioni concorrono all’Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27;
- L’operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio;
- Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nel territorio siciliano;
- Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell’istanza.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046;
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139;
- Se il richiedente non è il proprietario dell’imbarcazione, occorre che sia in possesso dell’autorizzazione di quest’ultimo.

I requisiti di ammissibilità a finanziamento sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento e mantenuti per tutta la durata del progetto.

L'Amministrazione si riserva la verifica dei requisiti *de quibus*, prima dell'ammissione dell'istanza a finanziamento coincidente con l'approvazione della graduatoria, eccetto che per il DURC la cui verifica sarà effettuata prima dell'emanazione dei singoli decreti di concessione.

12. DOMANDA DI SOSTEGNO – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza - per una o più operazioni; tuttavia, se il richiedente vuole ottenere il sostegno per più imbarcazioni, dovrà presentare **una domanda per ciascuna imbarcazione**. La domanda di sostegno dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto richiedente; essa dovrà essere presentata, unitamente agli allegati e alla documentazione richiesta dal bando, dallo stesso o da un suo delegato espressamente dichiarato con atto formale.

A tal uopo, si precisa che l'atto di conferimento delega deve essere redatto in forma scritta da parte dell'organo delegante, indicando la specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega dovrà essere firmato digitalmente da delegato e delegante e contenere:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante;
- periodo di validità della delega;

La sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione deve essere effettuata dal soggetto richiedente.

Termine: La domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, potrà essere presentata a far data dalla pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla G.U.R.S. e fino al novantesimo giorno consecutivo dalla suddetta pubblicazione, inviandola al seguente indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, specificando nell'oggetto "FEAMPA 2021-2027 – Bando 2025-111302/FLOTTA/S3 - Azione 3 - "Investimenti a bordo per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori" e indicando la denominazione del richiedente).

Modulistica: la domanda dovrà essere presentata tramite l'utilizzo della modulistica resa disponibile alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al presente bando al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea/bandi-fn-feampa-2021-2027>

Per tutta la durata di apertura, il presente avviso rimarrà integralmente pubblicato sul portale *web* della Regione Siciliana, alla pagina dedicata al PN-FEAMPA 2021/2027, all'indirizzo sopra indicato.

La domanda di sostegno, sottoscritta digitalmente dal soggetto richiedente, dovrà essere redatta secondo il **"Modello A – Domanda di sostegno"**, corredata dagli allegati debitamente compilati e dalla documentazione richiesta dal presente bando.

Tutti i file sottoscritti in firma digitale, compresa la domanda, dovranno essere esclusivamente in formato PDF/A, non sono accettati altri formati, pena esclusione.

Eventuali integrazioni o variazioni alla domanda presentate spontaneamente dall'istante verranno valutate solo se presentate entro i termini di scadenza del bando.

Le comunicazioni successive alla scadenza del bando dovranno anch'esse essere trasmesse unicamente a mezzo pec all'indirizzo **dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it**, riportando sempre nell'oggetto **"FEAMPA 2021-2027 – Bando 2025-111302/FLOTTA/S3 - Azione 3 e la denominazione del richiedente/beneficiario e qualora già attribuito il codice progetto"**. Allo stesso modo tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale verranno trasmesse tramite il suddetto indirizzo pec esclusivamente all'indirizzo pec ufficialmente comunicato in seno alla domanda di sostegno.

A tal proposito l'Amministrazione si dichiara sin da ora esente da ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del concorrente/beneficiario per problemi di funzionalità inerenti la casella della posta ricevente e/o la sua cancellazione dal relativo registro ovvero in caso di casella piena ovvero scaduta e non rinnovata.

Si fa obbligo, pertanto, al richiedente di indicare in domanda un indirizzo valido di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'amministrazione oltre che di comunicare tempestivamente durante tutte le fasi progettuali l'eventuale cambio dello stesso.

13. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il **modello A**, comprendente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sull'assunzione degli impegni e agli obblighi di cui al presente bando, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. **relazione tecnica del progetto (modello B) firmata digitalmente dal richiedente e dal tecnico/progettista**, in cui devono essere riportati la descrizione sintetica del progetto, il titolo, gli obiettivi, le operazioni attivate, indicando per ciascuna di esse il numero, la denominazione, la descrizione delle attività previste ed i bisogni ai quali risponde, il luogo/sito di realizzazione, la descrizione tecnica dettagliata dei lavori proposti, il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento per ciascuna operazione attivata, dal quale emerga una tempistica di esecuzione dell'investimento proposto non superiore a mesi (12 /18) a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento, il quadro economico degli interventi per singola operazione attivata nonché il quadro economico di sintesi comprensivo dei costi di tutte le operazioni attivate, criteri di selezione, gli indicatori di risultato previsti per singola operazione attivata.

Nell'ambito dell'**operazione 01** - *"Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica"*, la relazione tecnica dovrà evidenziare dettagliatamente come gli stessi migliorino l'idrodinamica dello scafo, il sistema di propulsione o consentano una riduzione dell'energia termica e /o elettrica con indicazione dei valori di partenza sui consumi e sull'emissione

- di anidride carbonica; riguardo all'autovalutazione del punteggio per il criterio Q6, dovrà essere dichiarata la data di entrata in servizio del peschereccio;
2. **dichiarazione sulla capacità finanziaria (modello C)**, attestata da un istituto di credito o da un professionista abilitato commercialista/revisore dei conti;
 3. **riepilogo delle voci di spesa (modello D)** sia in formato editabile, sia firmato digitalmente;
 4. **documentazione UNILAV** del personale già in forza al momento della presentazione dell'istanza di sostegno, nel caso in cui il richiedente intende assumere personale dipendente;
 5. **documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito**;
 6. **dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia- (modelli E ed E1)**;
 7. **disciplinare di incarico stipulato con i professionisti/ progettisti incaricati**, per la predisposizione e presentazione dell'intervento, con la trasmissione dei tre preventivi richiesti al fine di giustificare la scelta effettuata;
 8. **dichiarazione sulla qualifica di piccola e media impresa - PMI (modello F)**;
 9. **dichiarazione sul regime IVA (modello G)**;
 10. **piano finanziario** del progetto indicante le modalità con cui si intende fare fronte ai costi previsti;
 11. **autorizzazioni, nulla osta, pareri** rilasciati dagli Enti competenti per le opere connesse con il programma di investimento, ove pertinente;
 12. per le spese già sostenute in data antecedente la presentazione della domanda sostegno: copia dei **giustificativi di spesa**, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura), corredati dalla **documentazione di tracciabilità della spesa, elenco delle spese sostenute** e una **relazione sulla congruità dei costi** corredata da eventuali preventivi già in possesso del richiedente; inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti che la stessa spesa non è stata fatta oggetto di altri precedenti finanziamenti pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
 13. **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal richiedente che attesti che la documentazione allegata in copia alla domanda di sostegno (certificato di iscrizione al registro impresa di pesca, ruolino di equipaggio, licenza di pesca o attestazione provvisoria etc.) è conforme all'originale;
 14. **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca attestante la conoscenza del vincolo di destinazione e quanto previsto in merito alla stabilità delle operazioni e l'impegno a rispettare i vincoli previsti e l'assenso all'esecuzione degli interventi previsti, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
 15. **certificazione rilasciata dall'autorità marittima** competente, attestante che l'imbarcazione ha svolto un'attività in mare per almeno 60 gg. nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; qualora non fosse possibile l'attestazione dell'autorità marittima il possesso del requisito deve essere dichiarato e documentato dal richiedente (per es. documentazione commerciale o libretto di consumo carburante);

16. **certificato di collaudo dell'organo tecnico** riportante le dotazioni minime di sicurezza; nel caso di investimento a bordo di un peschereccio per la pesca in acque interne e marittime interne, relativamente all'**operazione 54** "*investimenti in dispositivi di sicurezza*";
17. **dichiarazione del tecnico progettista** che attesti che gli interventi previsti non aumentano la capacità di pesca del peschereccio e che, nel caso delle **operazioni 54 e 55**, gli interventi vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione e non aumentano la stazza lorda internazionale dell'imbarcazione;
18. **dichiarazione del tecnico progettista** attestante che l'attrezzatura prevista dal progetto non accresca l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
19. **documentazione fotografica dell'imbarcazione**;
20. **certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca** (R.I.P. dell'armatore).

Documentazione ulteriore in caso di società

Nel caso in cui la domanda di sostegno è presentata da una società, oltre alla documentazione prevista al punto precedente, si dovrà allegare:

1. **statuto sociale, atto costitutivo ed elenco soci**;
2. **delibera del CdA o verbale dell'assemblea dei soci che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno**, a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto e a riscuotere il sostegno;
3. in caso di società cooperativa occorre presentare **attestato di revisione** in corso di validità rilasciato dalla associazione competente a cui aderisce o **certificato di revisione** se rilasciato dal Dipartimento regionale competente.

Documentazione relativa all'imbarcazione da pesca

Oltre alla documentazione prevista ai punti precedenti si dovrà allegare quanto segue, ove pertinente:

Nel caso di imbarcazioni di pesca costiera ravvicinata

Carte di Bordo

1. **Certificato di iscrizione del natante al RR.NN.MM.GG.**;
2. **ruolino di equipaggio** (devono essere scansionate tutte le pagine);
3. **licenza di pesca / attestazione provvisoria**;
4. **licenza di navigazione**;
5. **licenza apparato radio** per le imbarcazioni autorizzate alla pesca oltre le tre miglia nautiche (il tipo di apparato radio varia in relazione alla distanza dalla costa);
6. **licenza EPIRB** per le imbarcazioni che esercitano oltre le sei miglia nautiche soggette a collaudo;
7. **Test AIS-** (per unità aventi Lft<15m-annuale);
8. **Test Bluebox-** (per unità aventi Lft> 12m-annuale);

Certificati tecnici

1. **Annotazione di sicurezza**;

2. **Certificato di stazza;**
3. **Certificato di navigabilità**(per unità aventi T.s.l.>25 se sprovviste di Certificato di classe);

Libri di bordo

1. **Giornale di bordo (logbook)** – (cartaceo o elettronico se pertinente) per le unità di L.F.T. pari o superiori a 10 mt.;
2. **Piano di sicurezza in corso di validità;**
3. **Registro delle assenze;**
4. **Registro di carico/scarico oli esausti;**
5. **Libretto carico/scarico carburante.**

Documenti sanitari

1. **Documenti sanitari** – es. Certificato cassetta medicinali: Tabella D per pesca costiera locale (per pesca ravvicinata entro 40 miglia; pesca ravvicinata entro le 20 miglia);
2. **Certificato HACCP;**
3. **Certificato stabilimento di produzione primaria.**

Nel caso di imbarcazioni maggiori o d'altura:

Carte di bordo

1. **Atto di Nazionalità;**
2. **Ruolo di equipaggio;**
3. **Licenza di pesca.**

Certificati Tecnici:

1. **Certificato di navigabilità** (per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe);
2. **Certificato di stazza;**
3. **Certificato di classe;**
4. **Certificato di bordo libero/Prove di stabilità**
5. **Certificato Gru;**
6. **MARPOL;**
7. **Test AIS;**
8. **Test EPIRB.**

Libri di bordo:

1. **Giornale nautico;**
2. **Giornale di macchina;**

3. **GMDSS Logbook;**
4. **Piano di Sicurezza – Giornale di Sicurezza;**
5. **Giornali antincendi;**
6. **Registro infortuni;**
7. **Registro assenze;**
8. **Registro carico/scarico olii e carburanti;**
9. **Giornale radiotelegrafico/Verbale radio;**

Documenti sanitari:

1. **Documenti sanitari** – (es. *Certificato cassetta medicinali: Tabella B per pesca mediterranea; Tabella C per pesca oceanica – Decreto 01 ottobre 2015; Esenzione Sanificazione; Acque Potabili; ecc.*);
2. **Certificato HACCP;**
3. **Registro rifiuti.**

Documentazione in caso di investimenti mobili (macchine e attrezzature)

Oltre alla documentazione prevista ai punti precedenti (ove pertinente), si dovrà allegare quanto segue:

1) n. 3 preventivi di spesa in corso di validità per i beni materiali non ancora acquistati, secondo le modalità previste nelle “*Linee Guida per le spese ammissibili*” approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell’AdG PN FEAMPA 2021-2027, debitamente datati e firmati, rilasciati da operatori indipendenti ed in concorrenza fra loro. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno le seguenti informazioni: prezzo di listino, eventuale prezzo scontato, tempi di consegna. La procedura di selezione del bene da parte dell’impresa deve essere basata sul confronto dei preventivi di spesa, la cui scelta è determinata dalla valutazione dei parametri tecnico-economici che soddisfino pienamente la realizzazione dell’intervento e la conseguente idoneità del bene. A supporto di tale scelta deve essere allegata ai preventivi una **breve relazione tecnico/economica** redatta e sottoscritta dal/i professionista/i qualificato/i ai sensi della vigente normativa e dal titolare dell’impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di acquisizione di beni materiali altamente specializzati e nel caso di investimento a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una **dichiarazione di congruità dei costi**, dove si attesti l’impossibilità di individuare altre imprese in grado di fornire i suddetti beni con allegata una specifica relazione tecnica giustificativa, sottoscritta dal titolare dell’impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell’impresa o mediante produzione del contratto di esclusiva della ditta fornitrice (in lingua italiana e con estremi di registrazione).

Al fine di essere accettati i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e in caso di scadenza espressa essere in corso di validità al tempo di presentazione della domanda;
- b) essere confrontabili ossia formati tutti secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche delle prestazioni richieste; pertanto le offerte di preventivo dovranno essere coerenti con le richieste;

- c) prodotti da soggetti che non siano imputabili a unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, numeri di telefono e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;
- d) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss c.c., tra beneficiario e ditta offerente;
- e) le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo etc.).

Fermo restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Documentazione in caso di opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo:

- 1) relazione** descrittiva dell'intervento;
- 2) elaborati grafici;**
- 3) documentazione fotografica** dello stato di fatto;
- 4) elenco dettagliato dei costi** unitari e delle quantità;

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - necessarie ai fini della partecipazione al bando- sono contenute nel modello A -Domanda di sostegno - al presente avviso, approvato in seno al medesimo e pertanto parte integrante dello stesso.

14. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute a partire dall'01 gennaio 2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060; tuttavia saranno riconosciute a completamento le spese riguardanti parti e/o componenti di beni mobili e/o riguardanti parti di lavorazioni strutturali/impiantistiche, sebbene i relativi acconti ricadano in data antecedente all'01 gennaio 2021.

Le spese per essere considerate ammissibili dovranno essere pertinenti ed imputabili ad un'operazione selezionata dall'O.I; effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate; sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese; tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione e contabilizzate.

Per *“materialmente conclusa o pienamente attuata”* si rinvia alle Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese- PN FEAMPA 2021/2027”.

Le spese eventualmente eccedenti i limiti di finanziamento di cui al presente bando e/o non ammissibili al finanziamento all'esito dell'istruttoria, ma necessarie alla funzionalità dell'operazione, sono a carico del richiedente; il richiedente deve comunque realizzarle e rendicontarle.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario e pagate per l'attuazione delle operazioni entro il termine che verrà indicato nel decreto di concessione del contributo, salvo eventuale concessione di proroga.

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi o da uno o più Programmi nazionali o altri strumenti dell'Unione Europea a condizione che in nessun caso si finanzino più volte i medesimi costi.

Per quanto riguarda le indicazioni in materia di spese ammissibili si rinvia a quanto contenuto nelle predette Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, considerate parti integranti del presente bando.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 6 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- spese per lavori;
- spese per beni e servizi;
- locazione finanziaria;
- ammortamento;
- imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la stessa rappresenti un costo reale;
- spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le “**spese per beni e servizi**”, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel paragrafo 6;
- acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza e senza aumento della capacità di stoccaggio del pescato);
- investimenti per attrezzature a bordo delle imbarcazioni connesse al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
- investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio quali l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- acquisto di macchine di lavaggio e di contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio del pescato;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;

- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;

Le spese generali sono riconosciute nei limiti della percentuale massima del 12% del totale dell'investimento. Si considereranno, altresì, ammissibili, nell'ambito delle spese generali, i costi affrontati dall'impresa per la pubblicità obbligatoria inerente all'intervento finanziato dal PN FEAMPA 2021-2027.

15. SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN-FEAMPA 2021-2017.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese escluse ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'art. 2, punto 61-bis Reg. (UE) 651/2014.

Non sono ammissibili, inoltre, a titolo non esaustivo, le sotto elencate spese:

- le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall'iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, materiale usato.

Le indicazioni generali in materia di “**spese non ammissibili**” sono contenute al punto 7.21 delle linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027, approvate dal tavolo istituzionale e con prot. n. 112481 del 7 marzo 2024 dell'ADG PN FEAMPA 2021/2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

16. LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE

Per ciascun **beneficiario** è fissato in **€ 200.000,00**, il limite massimo della spesa ammissibile, con riferimento alle complessive spese per le quali lo stesso chiede il contributo a valere sul presente bando.

17. INTENSITA' DELL'AUTO

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITA' DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

(UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al **50%** della spesa totale ammissibile al beneficio;
2. In deroga al precedente punto 1 le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella:

Tabella 3: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

NR RIGA ALLEGATO III - REG.(UE) 2021/1139	CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE	CONTRIBUTO PUBBLICO (% SPESA AMMESSA)
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19	75
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 3, 14, 18 e 19 della tabella sopra indicata si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Qualora il richiedente preveda operazioni con diverse intensità di aiuto, nell'ambito della medesima istanza dovrà necessariamente specificare le singole intensità di aiuto; in caso contrario sarà applicata l'aliquota più bassa.

18. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 4: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA			
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)
CRITERI TRASVERSALI			

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE			
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1 = Piccola C=0,8 R1=Media C=0,6	20
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	ULA=0 C=0 0<ULA<1 C=0,5 ULA>1 C= 1	1
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	0
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	1
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R7)	R7=N.Max C=1 R7=N.Min C=0	0
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5(R8)	R8=GT.Max C=1 R8=GT.Min C=0	0
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	1
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	1

SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	R11=SI C=1 R11=NO C=0	1
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SI C=1 R12=NO C=0	1
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0	1
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,6 Q1=bassa C=0,4	20
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	10
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	R= PD Posti donne/ PT Posti nuovi totali C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	2
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	R= PG Posti giovani/PT Posti nuovi totali C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	2
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q2<5 C=0 5<Q2<10 C=0,4 10<Q2<15 C=0,6 15<Q2<20 C=0,8 Q2>20 C=1	5

Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca. (Q7)	C = Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	2
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,3 O1=3 C=0,5 O1>3 C=1	2
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C = Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	2
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C = Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	5
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne le condizioni di lavoro (O5)	C = Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	5
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C = Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	0

SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C = Costo investimento tematico/Costo totale	0
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C = Costo investimento tematico/Costo totale	0
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	2
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10=Min C=0 O10=Max C=1	0
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	2
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C = Costo investimento tematico/Costo totale C = 0 (R<0,05) C = 0,5 (0,05≤R≤0,4) C = 1 (R>0,4)	3
TOTALE			100

La proposta progettuale potrà rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiunge un punteggio di merito complessivo pari o superiore a 40.

Entrano in graduatoria di merito le sole operazioni ammissibili. Le operazioni accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando. In relazione alla tipologia di intervento, di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 5: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	10
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹	5
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	5

¹Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	5
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori	5

19. NOTE METODOLOGICHE AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui al capitolo

Tabella 6: Nota metodologica ai criteri di selezione Regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale,

		amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0<ULA\leq 1$; $C=0,50$ $1<ULA\leq 2$; $C=0,75$ $2<ULA\leq 3$; $C=1$ $ULA>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1<R5\leq 2$; $C=0,50$ $2<R5\leq 3$; $C=0,75$ $3<R5\leq 4$; $C=1$ $R5>4$
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è un numero maggiore di pescherecci in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo cui assegnare il valore di C pari ad 1. Il valore del coefficiente pari ad 1 è tale anche per un numero di pescherecci iscritti maggiore del massimo fissato.
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è una consistente stazza in GT della flotta iscritti presso la struttura portuale in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo di GT cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo di GT cui assegnare il valore di C pari ad 1. Il valore del coefficiente pari ad 1 è tale anche per un numero di GT dei pescherecci iscritti maggiore del massimo fissato.
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso in cui aderisce volontariamente per un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II. di una misura tecnica vigente per la pesca dei demersali nella GSA di iscrizione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.

SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PSe LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del13.5.2022, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60.
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti.
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		

SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare complessivamente n.8 operazioni: 3,4,5,7,36, 47, 48, 54, 55, di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate A(1,0) e B(8,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C.
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0.
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto.
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta, sul totale dell'investimento del progetto.
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati alla costruzione ex novo, all'adeguamento e/o ammodernamento dei piccoli ripari di pesca, sul totale dell'investimento del progetto.
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti realizzati nelle aree portuali finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori, sul totale dell'investimento del progetto.

SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati L'iniziativa prevede investimenti per la creazione ex novo ovvero adeguamenti di posti barca destinati alla pesca.	Il valore del coefficiente C assume valore pari a zero per un numero minimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati e valore di C pari ad uno per un valore massimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati.
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto.

20. INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

Tabella 7: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
03, 07, 36	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità
04, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone

Tabella 8: Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
05	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli	Numero di azioni

		ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

Gli indicatori di risultato dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.

21. COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 9: Percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE%	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
2 -Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111302	40	40

22. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, Servizio 3 competente per Azione, acquisite le domande di finanziamento, trasmesse a mezzo pec, provvede all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci CUP e Codice SIGEPA che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza, ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

La formale istruttoria delle istanze decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Eventuali integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario verranno valutate e, se pertinenti a specificare l'istanza, potranno essere ammesse. Non potranno comunque essere ammesse, nel caso delle istanze di finanziamento, integrazioni successive alla data di scadenza del bando che modificano le finalità dell'istanza stessa o che prevedono nuovi interventi non inerenti alle finalità specifiche dell'istanza stessa.

Si precisa che la fase della ricevibilità delle domande verrà eseguita dal Servizio responsabile dell'operazione; le successive fasi di ammissibilità e valutazione saranno espletate da apposita Commissione di "ammissibilità e valutazione", nominata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

23. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile dell'intervento, effettuerà la verifica di ricevibilità.

Qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento in materia di ricevibilità, verranno considerate irricevibili, con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione con le modalità di cui all'art.10 della L.r. 7/2019. Le irregolarità ritenute non sanabili (domande non ricevibili) sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- Domanda priva del modello B sottoscritto e/o mancante di quei dati utili a identificare la proposta di investimento: nello specifico non potranno mancare né la descrizione del progetto di investimento programmato né il piano finanziario con il riepilogo delle singole voci di spesa previste per ciascuna operazione attivata;

Il Servizio 3 procederà alla compilazione della check-list di ricevibilità, se previsto, alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

Le domande ritenute ricevibili saranno successivamente sottoposte alla fase di ammissibilità e valutazione.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

24. AMMISSIBILITÀ

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e dei requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni Attuative di Intervento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Commissione di ammissibilità e di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR;
- provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle relative comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;

- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;
- verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti.

Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente tali importi alla luce delle eventuali decurtazioni o rimodulazioni attraverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria:

- richiede eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

La Commissione ove rilevi la necessità di richiedere al beneficiario/destinatario dell'aiuto chiarimenti e/o una o più integrazioni documentali potrà, fatta salva la *par condicio* nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, assegnare un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare la documentazione già trasmessa in sede di presentazione della domanda.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

25. VALUTAZIONE

In questa fase la Commissione procede alla valutazione delle domande che hanno superato la fase di ammissibilità. Tale fase consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione del PN FEAMPA 2021-2027 (Disposizioni attuative dell'azione), attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione. La scheda di valutazione sopra menzionata diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dai soggetti incaricati. Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico – amministrativa. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, viene formulata una graduatoria provvisoria.

Gli esiti della fase di valutazione sono sintetizzati in una apposita nota ufficiale contenente anche la graduatoria finale di merito.

26. GRADUATORIA

La Commissione di valutazione, tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e importo ammissibile a sostegno, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e in secondo ordine alla domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale che presenta la minore età.

La graduatoria provvisoria delle proposte ammissibili, non ricevibili e non ammissibili sarà approvata con decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni assunte dall'Amministrazione è ammessa richiesta di riesame all'Amministrazione nel termine **perentorio di 15 giorni** successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La commissione valuterà le istanze di riesame nei successivi **30 giorni** e si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse, attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio.

Le istanze oggetto di riesame verranno inserite nella graduatoria definitiva con i relativi punteggi.

L'Amministrazione provvederà, quindi, alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria definitiva e degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili ed anche in tale caso la pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea varrà quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. della graduatoria definitiva, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesta agli ammessi al finanziamento, la preventiva sottoscrizione dell'Atto di adesione(modello S), che farà parte integrante del predetto decreto di concessione e che dovrà essere trasmesso, a mezzo pec, al Servizio competente entro 15 gg. L'atto di adesione, tra gli impegni a carico del beneficiario dovrà contenere la dichiarazione di accollo delle spese non ammissibili al finanziamento ma funzionali e necessarie per la realizzazione dell'investimento.

Avverso le determinazioni dell'Amministrazione è data la possibilità di presentare ricorso, entro i termini previsti e consentiti, secondo le seguenti modalità:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva);
- Ricorso all'autorità giurisdizionale competente (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva).
- Domanda di intervento in autotutela.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio. A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, si applicherà il criterio preferenziale dell'età del richiedente, dando priorità ai più giovani.

27. ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all'interno del sistema contabile aziendale generale;
- aprire un conto corrente dedicato;
- indicare la PEC della società o del beneficiario con la quale intrattenere i rapporti con la P.A. e le relative comunicazioni;

- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139, Reg. (UE) 2021/1060 (RDC), art. 50;
- inserire in fattura la descrizione particolareggiata del bene acquistato ed anche la seguente dicitura: **“PN FEAMPA 2021-2027 – Codice intervento: ----- Bando ----CUP --- Codice progetto...”**
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione di domanda di liquidazione e come di seguito indicato:
 - a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA;
 - b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID
 - c) Ricevuta Bancaria (RIBA);
 - d) Assegno circolare “non trasferibile”;
 - e) Carta di credito o di debito;
 - f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;

I pagamenti in contanti non sono ammessi.

- assicurare la conservazione della documentazione contabile giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ad eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;

- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare i CCNLL;
- attenersi alla normativa sull'informazione, comunicazione e la pubblicità, di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente bando.

28. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni decorrenti da quando l'amministrazione adoterà l'atto di decadenza.

29. PROROGHE

Eventuale richiesta di proroga, sottoscritta dal beneficiario, secondo il **modello Qe** specificando le motivazioni della richiesta, allegando eventuali atti utili a documentare le motivazioni della proroga, potrà essere avanzata una sola volta, nel termine di 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori e per motivate ragioni debitamente giustificate e comprovate dal beneficiario, con allegato ed aggiornato nuovo cronoprogramma degli interventi.

In ogni caso la proroga concessa non può essere superiore al periodo massimo di proroga pari al 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione (cfr. nota PEMAC 234348 del 27/05/2024).

Le proroghe potranno essere concesse con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta.

Ulteriori proroghe potranno essere consentite soltanto in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili, da specificare nel provvedimento autorizzatorio.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo più idoneo, la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

30. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;

- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, sopra citati inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle macro categorie di spesa (investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, beni immateriali, spese generali) del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40%, riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Ferma restando la ricorrenza di tutte le condizioni legittimanti la concessione della variante richiesta, quest'ultima sarà sempre oggetto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

31. CAMBIO FORNITORE

Eventuali cambi di fornitore saranno comunicati all'Amministrazione da parte del beneficiario e l'Amministrazione si limiterà ad una presa d'atto.

I rapporti giuridici ed economici tra il beneficiario ed il fornitore sostituito rimarranno esterni all'Amministrazione ed a tal uopo il beneficiario dovrà obbligatoriamente trasmettere, contestualmente alla comunicazione di cambio fornitore, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale solleverà l'Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità, rispetto al fornitore sostituito. Contestualmente il beneficiario dovrà trasmettere anche una dichiarazione, resa dal fornitore sostituito ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale lo stesso dichiarerà di non avere nulla a che pretendere dall'Amministrazione regionale, in ragione del rapporto contrattuale intercorso con il beneficiario (**Modello U**).

Resta inteso che, a parità di prestazione, servizio e/o di fornitura eventuali costi aggiuntivi eccedenti i limiti degli importi approvati sono a carico del beneficiario che dovrà comunque realizzarli e rendicontarli.

32. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità sotto riportate e con o relativi modelli:

Anticipo: in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 può essere corrisposto un anticipo per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso a contributo. L'erogazione dell'anticipo deve rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma, con contestuale presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. Non saranno accettate le polizze rilasciate da imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento (ossia compagnie di assicurazione che per svolgere l'attività anche in un altro Stato devono aprire un'agenzia di rappresentanza su quel territorio) inoltre non saranno accettate polizze provenienti dai paesi inseriti in black list nonché quelle emesse da compagnie di assicurazione che hanno ricevuto ordini di cessazione dell'attività abusiva da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento SAL o Saldo; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

L'istanza di anticipazione viene raccolta dal Servizio competente che procede all'istruttoria della stessa e ai controlli per l'autorizzazione della concessione dell'anticipo.

Il controllo provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte del beneficiario e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo, il Servizio competente provvede alla predisposizione dell'atto di liquidazione e successivamente alla predisposizione del mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

A seguito dell'istruttoria delle istanze di anticipazione, trasmesse come da Modello L, potrà essere autorizzata la concessione ed il relativo pagamento.

Tabella 10: Domanda di anticipo

Documentazione da presentare	Modello
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante	L
Polizza fideiussoria secondo lo schema di polizza	I
Documentazione prevista per la richiesta dell'antimafia	E ed E1

Stato di avanzamento lavori (SAL o Acconto):

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione di istanza di pagamento (**modello H** con allegato file excel) da parte dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, i SAL o acconti, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

Per spesa ammissibile si intende la spesa rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- 1 - all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione (primo caso);
- 2 - all'aliquota di sostegno approvata con l'atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).
- 3 Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La somma dell'acconto (SAL) e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento dell'acconto (S.A.L.) deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 11: Domanda e documentazione istanza di SAL (acconto)

Documentazione da presentare	Modello
Domanda liquidazione SAL (acconto) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	M
Dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) a firma del tecnico e del beneficiario, distinta per operazione	SI
File EXCEL di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate, per le quali si richiede la liquidazione del contributo, distinto per operazione da trasmettere sia in formato PDF firmato dal beneficiario, che in EXCEL editabile	H
Compilazione del file in EXCEL per la rendicontazione delle spese, distinto per operazione, da trasmettere sia in formato PDF, firmato dal beneficiario, che in EXCEL editabile	D1
Fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultano i pagamenti effettuati (copia dei bonifici, assegni circolari "non trasferibili", o altro) per il pagamento di ogni singola fattura in acconto o SAL, corredata da copia del relativo estratto conto dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito; per ogni fattura elencata nel file EXCEL di rendicontazione, dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47	SI

del D.P.R n. 445/2000 e firmata digitalmente dal beneficiario, attestante la conformità all'originale della stessa e dovrà riportare la dicitura "PN FEAMPA 2021/2027 – CUP---". Ogni fattura dovrà riportare la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P.____" In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del beneficiario sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici e per il consulenti/professionisti, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO), con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola	N - O
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	E ed E1
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	SI
Documentazione fotografica inerente agli investimenti realizzati anche rispetto alle varie fasi dell'intervento non visibili a lavoro ultimato	SI
Per le spese affrontate precedentemente alla presentazione dell'istanza di sostegno, le fatture e/o gli altri titoli di spesa dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario, attestante che le stesse si riferiscono specificatamente al progetto finanziato con la dicitura "PN FEAMPA 2021/2027 – CUP ---, CODICE PROGETTO ---- e che in relazione ad esse non è stato richiesto e/o ottenuto alcun altro finanziamento/ aiuto/ contributo/sovvenzione"	

Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI
---	----

La domanda di pagamento dopo essere stata protocollata è oggetto del controllo di primo livello. Acquisiti gli esiti del controllo di primo livello, che possono includere anche i controlli in loco, il Dirigente del Servizio competente procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità, in caso di esito positivo del controllo la struttura competente procede alla predisposizione ed emissione dell'atto di liquidazione e del successivo mandato di pagamento.

Saldo: l'erogazione del saldo avverrà a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori con avanzamento della spesa ammessa debitamente rendicontata fino al 100% (anticipazione compresa).

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario all'Amministrazione (Modello M), entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine dei lavori, ove previsto.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

Tabella 12: domanda e documentazione SALDO

Documentazione da presentare	MODELLO
Domanda di pagamento SALDO sottoscritta digitalmente dal beneficiario	M
Stato finale delle attività con relazione tecnica indicante la data di fine lavoro, corredata da documentazione che attesti lo stato di realizzazione del progetto comprendente le eventuali modifiche non sostanziali apportate, specificandone le motivazioni	SI
Documentazione atta a dimostrare il possesso di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie all'operatività del progetto	SI
Dichiarazione di conformità degli impianti a norma di legge, ove previsti	SI
Planimetria dettagliata, nella quale sia riportata l'esatta ubicazione di tutte le forniture e la loro identificazione attraverso i relativi numeri di matricola	SI
Tabella dei criteri di selezione debitamente compilata a fine lavori con l'indicazione della percentuale di realizzazione degli stessi e con la motivazione di eventuali scostamenti rispetto la presentazione della scheda all'atto della domanda di finanziamento e sottoscritta digitalmente dal professionista abilitato, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000	P
file in EXCEL per la rendicontazione delle spese, da trasmettere sia in formato pdf, firmato digitalmente dal beneficiario, che in excel editabile	D1
Quadro di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate, atto a consentire il raffronto, da trasmettere sia in formato pdf, firmato digitalmente dal beneficiario, che in EXCEL editabile	H

Fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati (copia dei bonifici, assegni o altro per il pagamento di ogni singola fattura in acconto o saldo, corredata da copia del relativo estratto conto dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito; per ogni fattura elencata nel file Excel di rendicontazione, dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente dal beneficiario, attestante la conformità all'originale della stessa, e dovrà riportare la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P. ____". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredata da copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale); inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del beneficiario sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione, occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo; <u>le fatture per essere ammissibili al pagamento devono essere emesse e pagate entro il termine di scadenza del progetto.</u>	SI
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente dal beneficiario attestante che per le stesse spese non sono stati concessi altri contributi	SI
dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici/o professionisti riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) o di assegno (data di negoziazione) con i quali è stata liquidata la fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola e/o dell'incarico professionale; <u>la dichiarazione deve contenere l'attestazione che non sono state emesse note di credito e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE;</u>	N - O
Copia del registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento	SI
Nel caso di operazione 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica" dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'ingegnere navale dalla quale si evinca la percentuale di riduzione dei consumi e la percentuale di decremento dell'emissione di anidride carbonica.	SI
Per le spese affrontate precedentemente alla presentazione dell'istanza di sostegno le fatture e/o gli altri titoli di spesa dovranno essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario, attestante che le stesse si riferiscono specificatamente al progetto finanziato, con la dicitura PN FEAMPA 2021-2027 – C.U.P.;	SI
Dichiarazione attestante i valori degli indicatori di risultato raggiunti, sulla scorta di quelli valorizzati in domanda e relativi alle operazioni attivate	GRIGLIA CONTENUTA NEL MODELLO M

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal beneficiario attestante che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "nuovi di fabbrica", che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente per l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento e che le fatture regolarmente quietanzate riportino le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura	SI
documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità cfr. punto 12 del " <i>Manuale delle procedure e dei controlli</i> ;	SI
Documentazione fotografica ex ante- ex post inerente agli investimenti realizzati anche rispetto alle varie fasi dell'intervento non visibili a lavoro ultimato;	
vincolo di destinazione d'uso , registrato presso la competente Agenzia dell'Entrate, dei beni oggetto delle provvidenze. Gli stessi devono essere vincolati alla specifica destinazione d'uso ed al mantenimento della continuità della destinazione per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale	SI
certificazione attestante l'introduzione in azienda di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale	SI OVE PERTINENTE
per chi dichiara di avere assunto nuovo personale, dovranno essere allegati i corrispettivi UNILAV e le busta-paga dell'ultimo anno - rispetto alla domanda di saldo - riferite sia al personale già in forza c/o l'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno che al personale assunto	SI
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte con cui intercorrono rapporti di parentela fino al quarto grado e secondo grado per gli affini;	SI
documentazione atta a dimostrare il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie all'operatività del progetto.	SI
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia, ove prevista dalla normativa di riferimento, secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale ai sensi della D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni	E ed E1
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	SE PREVISTA
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA	SI
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 etc..)	SI

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata con ritardo ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa sarà applicata una sanzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse, si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatte salvo le cause di forza maggiore e/o cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

L'operazione per essere riconosciuta e liquidata:

- deve attuare le finalità primarie previste con l'istanza di contributo;

- Alla scadenza del termine concesso per la realizzazione, il progetto dovrà essere funzionale e funzionante, ai fini dell'erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

33. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE (PRINCIPIO DI STABILITÀ DELL'INTERVENTO)

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 (CPR) ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il sostegno erogato è rimborsato se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per il suddetto periodo dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 11 del Reg. (UE) 2021/1139.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'O.I. che ha erogato il sostegno.

Il beneficiario del contributo è tenuto ad inviare via pec (diartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it) con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (**Modello T – Dichiarazione di mantenimento dei vincoli**)

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi (debitamente motivati) particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 15 Reg. (UE) 2021/1139 un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del FEAMPA non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno. Detto **vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul**

Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dagli interventi del FEAMPA e registrato nel sistema informatico dell'AdG, sezione Flotta da Pesca;

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, al Dipartimento della Pesca Mediterranea che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Nel caso di posti di lavoro creati da PMI, il vincolo è ridotto a tre anni.

34. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *International e Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente:
- *per successione effettiva:*
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - *per successione anticipata:*
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Liquidazione giudiziaria ed altre procedure concorsuali.

35. RINUNCIA-RECESSO/DECADENZA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni o dell'intero progetto, per i quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Dipartimento della Pesca Mediterranea a mezzo pec all'indirizzo:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, tramite l'invio del **modello R**, adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o revoca dagli aiuti.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Decadenza

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea, preso atto che il beneficiario/destinatario del contributo, ha fatto decorrere infruttuosamente i termini perentori previsti, per l'attuazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 2964 e ss. c.c., non avendo esercitato un diritto in conseguenza del mancato compimento di una determinata attività o di un dato atto nei predetti termini di legge, provvede, su proposta del Servizio competente, con decreto del Dirigente Generale (DDG) a notificare al beneficiario/destinatario la decadenza dell'aiuto concesso in via provvisoria.

36. REVOCA

Previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, il contributo è revocato in tutto o in parte (oltre che a seguito di rinuncia da parte del beneficiario) nei seguenti casi:

- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità dal progetto d'investimento presentato con quello realizzato;
- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- in caso di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- in caso di alienazione del bene oggetto del finanziamento;
- qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali Comunitarie, Nazionali e Regionali di attuazione dell'intervento, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi e gli importi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". La prova della "causa di forza maggiore" ricade sul beneficiario che la ha invocata.

37. CONTROLLI

I controlli di primo livello comprendono una fase di controllo amministrativo-contabile, svolta obbligatoriamente sulla totalità delle domande di pagamento, e una fase di controllo in loco, svolta sulle totalità delle domande di liquidazione di SAL/Saldo sulla base delle disposizioni riportate secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunitari e dal Manuale delle procedure e dei controlli.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Tutte le informazioni relative alle operazioni finanziate e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) saranno caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla descrizione del progetto.

39. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027 con il concorso di risorse, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno: "Intervento finanziato ai sensi del PN FEAMPA Sicilia 2021-2027".

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con il Dipartimento della Pesca Mediterranea, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e competenze specifiche di enti e imprese coinvolte. Ai sensi dell'art 46 del Reg. (UE) 2021/1060, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

40. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per l'avvio del procedimento amministrativo si rimanda espressamente a quanto previsto e disciplinato dalla L.n. 241/1990, nonché dalla Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e L.r. n. 5/2011 e ss.mm.ii.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore*, del Servizio 3- Informazioni e contatti: tel. 0917076393 -e mail: servizio3.pesca@regione.sicilia.it.

41. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al PN FEAMPA 2021-2027, alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, al manuale regionale delle procedure e dei controlli approvato con D.D.G. n. 194/Pesca/2024, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai Reg. (UE) 1060/2021, Reg. (UE) 1139/2021 e Reg. (UE) di attuazione 79/2022.

42. ALLEGATI AL BANDO

I seguenti allegati fanno parte integrante ed inscindibile del presente bando:

- A. Domanda di sostegno – **modello A**;
- B. Relazione tecnica del progetto - **modello B**;
- C. Dichiarazione sulla capacità finanziaria - **modello C**;
- D. Riepilogo delle voci di spesa - **modello D**;
- D1. File in excel per la rendicontazione delle spese – **modello D1**;
- E. Dichiarazioni per richiesta BDNA – **modelli E ed E1**;
- F. Dichiarazione sulla qualifica di piccola e media impresa - PMI – **modello F**;

- G. Dichiarazione sul regime IVA - **modello G**;
- H. Quadro di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate, atto a consentire il raffronto, da trasmettere sia in formato pdf firmato digitalmente dal beneficiario, che in excel editabile – **modello H**;
- I. Schema polizza fidejussoria – **modello I**;
- L. Domanda di anticipo del contributo – **modello L**;
- M. Domanda liquidazione SAL (acconto) o SALDO – **modello M**;
- N - O. Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici dai consulenti/professionisti, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO), con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola – **modelli N ed O**;
- P. Tabella dei criteri di selezione, a fine lavori – **modello P**;
- Q. Richiesta di proroga – **modello Q**;
- R. Domanda di recesso/rinuncia – **modello R**;
- S. Atto di adesione – **modello S**;
- T. Dichiarazione di mantenimento dei vincoli – **Modello T**;
- U. Dichiarazione di manleva – **Modello U**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022;

Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'(12.5.2021 COM/2021/400 final).

Communication from the Commission Technical guidance on the application of the term 'do not cause significant harm' under Regulation (EC) No 58/2001 of the Recovery and Resilience Facility.

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ove applicabile;

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

Regolamento (UE) n. 1004/2017 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii.;

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave

delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;

Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento UE n. 1060/2021;

Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;

Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e ss.mm.ii. ;

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - “Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);

Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l’Accordo Multiregionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

Normativa regionale

Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa.

Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2021, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.